

A) STATUTI

Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (ATPL) del Bacino di Bergamo
Statuto approvato dall'Assemblea dei Soci del 7 dicembre 2022 (verbale Ass. n. 03/2022)

Sommario

TITOLO I - GENERALITÀ	
Art. 1 - Istituzione e denominazione.....	
Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Agenzia	
Art. 3 - Sede dell'Agenzia	
Art. 4 - Durata	
TITOLO II - ORGANI	
Art. 5 - Organi dell'Agenzia	
Art. 6 - Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione	
Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea	
Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea	
Art. 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione	
Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione	
Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.....	
Art. 12 - Presidente	
Art. 13 - Direttore	
Art. 14 - Organo di revisione.....	
TITOLO III - AMMINISTRAZIONE	
Art. 15 - Uffici e personale.....	
Art. 16 - Contabilità	
Art. 17 - Mezzi finanziari.....	
Art. 18 - Pareggio di bilancio e contributi degli Enti	
Art. 19 - Patrimonio.....	
Art. 20 - Servizio di Tesoreria	
TITOLO IV - PARTECIPAZIONE	
Art. 21 - Conferenza locale del trasporto pubblico locale	
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 22 - Pubblicità degli atti	
Art. 23 - Nuove adesioni e rapporti con gli Enti	
Art. 24 - Norma di rinvio	
ALLEGATO A	

TITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 - Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 7 della l.r. 4 aprile 2012, n. 6, è istituita l'Agenda per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo, di seguito denominata Agenzia, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale.
2. L'Agenda è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale, organizzativa e contabile.
3. L'Agenda assume la denominazione di "Agenda del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Bergamo" e, in forma abbreviata, "Agenda TPL Bergamo".
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 10 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6, aderiscono all'Agenda i seguenti Enti:
 - a) Provincia di Bergamo;
 - b) Comune di Bergamo;
 - c) Almeno un Comune non capoluogo nominato dall'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Bergamo (l.r. n. 6/2012 art. 7 comma 10 e comma 10.3).
L'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Bergamo si esprime almeno triennialmente in merito alla nomina dei comuni non capoluogo.
5. La Regione Lombardia partecipa all'Agenda, in conformità alla disciplina contenuta nella l.r. n. 6/2012, per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza della Provincia in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del d.l. n. 201/2011, conv. dalla l. n. 214/2011.
6. Le successive adesioni sono disciplinate dall'art. 23 dello Statuto.

Art. 2 - Finalità e funzioni dell'Agenda

1. L'Agenda svolge le funzioni e i compiti stabiliti dalla l.r. n. 6/2012 e, in particolare, provvede a:
 - a) definire e programmare i servizi di trasporto pubblico locale di competenza, attraverso la redazione e l'approvazione del Programma di Bacino del trasporto pubblico locale, nonché la loro regolazione e controllo;
 - b) elaborare proposte, da trasmettere alla Regione Lombardia, relative ai servizi ferroviari regionali, volte ad ottimizzare l'integrazione intermodale nel Bacino di Bergamo;
 - c) definire e approvare il Sistema Tariffario di Bacino, nonché determinare le relative tariffe, in conformità alla disciplina regionale vigente;
 - d) determinare gli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici, nel rispetto degli standard minimi definiti a livello regionale;
 - e) programmare e gestire le risorse finanziarie, reperite anche attraverso forme integrative di finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale;
 - f) affidare i servizi, nel rispetto della normativa vigente, per l'intero Bacino, con funzione di stazione appaltante, secondo criteri di terzietà, indipendenza e imparzialità;
 - g) sottoscrivere, gestire e verificare il rispetto dei contratti di servizio, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 461, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, inclusa l'applicazione dei premi e delle penali;
 - h) verificare l'osservanza delle condizioni di viaggio minime applicate dal gestore dei servizi di trasporto pubblico locale;

- i) sviluppare iniziative finalizzate all'integrazione fra il trasporto pubblico locale e forme complementari di mobilità sostenibile;
 - j) sviluppare forme innovative per la promozione e l'utilizzo del TPL, fra cui:
 - 1) iniziative innovative mirate a incrementare la domanda;
 - 2) forme di comunicazione innovativa agli utenti, anche con ricorso alla comunicazione mobile per l'informazione in tempo reale ai clienti e per la consultazione di tutte le informazioni riguardanti il servizio;
 - 3) politiche commerciali e di incentivazione all'utilizzo;
 - k) definire politiche uniformi per la promozione del sistema del TPL, incluso il coordinamento dell'immagine e della diffusione dell'informazione presso l'utenza;
 - l) definire le agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale, con oneri a carico dell'Agenzia;
 - m) consultare, anche preventivamente, i rappresentanti dei viaggiatori in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall'Agenzia, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, i mobility manager, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, mediante la costituzione di apposita Conferenza Locale del Trasporto Pubblico, in particolare sui temi riguardanti:
 - 1) programmazione dei servizi;
 - 2) contratti di servizio;
 - 3) carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - 4) aspetti tariffari;
 - 5) dati di monitoraggio;
 - n) monitorare la qualità dei servizi, attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni necessari da rendere disponibili agli enti aderenti;
 - o) vigilare, in collaborazione con i soggetti preposti, sul rispetto, da parte delle aziende erogatrici dei servizi di trasporto pubblico locale, delle norme in materia di qualità e sicurezza del lavoro;
 - p) autorizzare lo svolgimento di altri servizi di carattere sociale, nel rispetto di quanto previsto dai contratti di servizio di trasporto pubblico locale e dalle norme vigenti in materia di noleggio di autobus con conducente.
 - q) verificare il possesso e la permanenza dei requisiti per l'esercizio dei servizi di collegamento al sistema aeroportuale di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) della l.r. 6/2012, il controllo sulle modalità di svolgimento dei suddetti servizi, nonché l'adozione dei provvedimenti di richiamo, sospensione e divieto di prosecuzione dell'esercizio del servizio.
 - r) qualora necessario, acquisire, anche in compartecipazione con altri enti pubblici e privati, gestire e mettere a disposizione beni mobili ed immobili strumentali necessari allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico locale di competenza;
 - s) qualora necessario, gestire l'attività di commercializzazione dei titoli di viaggio, limitatamente ai contratti di servizio TPL affidati in regime di remunerazione a costo lordo, nei quali il rischio commerciale e i ricavi tariffari sono di competenza dell'ente affidante.
2. L'Agenzia può svolgere, previo accordo con l'Ente locale interessato, le ulteriori funzioni che tale Ente stabilisca di esercitare in forma associata ai sensi dell'art. 7, c. 14, della l.r. n. 6/2012, ivi incluse le funzioni relative all'organizzazione e gestione della mobilità complessiva e dei servizi complementari per la mobilità pubblica.

Art. 3 - Sede dell'Agenzia

1. L'Agenzia ha sede legale in Bergamo.

Art. 4 - Durata

1. La durata dell'Agenzia è a tempo indeterminato.
2. In caso di scioglimento dell'Agenzia o di recesso esercitato nel rispetto delle norme vigenti da parte di Enti Locali diversi da quelli di cui all'art. 1, c. 4, la rete infrastrutturale ove ceduta in tutto o in parte, e le relative pertinenze, il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti secondo i criteri dettati in apposito regolamento dell'Agenzia.
3. In mancanza di regolamento, ciascun Ente avrà diritto a ottenere la restituzione della rete infrastrutturale eventualmente apportata con le relative pertinenze e il patrimonio e gli eventuali fondi di riserva saranno ripartiti tra i singoli Enti in proporzione agli apporti effettuati nel corso degli ultimi 10 anni.

TITOLO II - ORGANI

Art. 5 - Organi dell'Agenzia

1. Sono Organi dell'Agenzia:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Direttore;
 - e) l'Organo di revisione.
2. La durata della carica del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dell'Organo di revisione è di tre anni e i relativi componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, che hanno svolto due mandati consecutivi, anche non completi, possono essere nominati per ulteriori mandati a condizione che siano trascorsi almeno tre anni dal compimento del secondo mandato consecutivo.

Art. 6 - Composizione dell'Assemblea e quote di partecipazione

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti aderenti, nella persona del Sindaco e del Presidente o loro delegato, purché Consigliere o Assessore.
2. I componenti dell'Assemblea svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, senza alcun rimborso delle spese.
3. Ogni rappresentante degli Enti, in sede di deliberazione, esprime un voto pari alla rispettiva quota di partecipazione che è determinata in conformità alle linee guida di cui all'art. 7, c. 10.3, della l.r. n. 6/2012, e che risulta individuata nell'allegato «A» dello Statuto.
4. I Comuni non capoluoghi nominati dall'Assemblea dei Sindaci aderenti all'Agenzia per effetto dell'Art. 1 comma 4 punto c del presente Statuto esprimono il loro voto con peso equivalente fra loro per una quota complessivamente pari al 10%, indipendentemente dalla quota societaria detenuta dal singolo Comune.
5. Salvo quanto previsto dall'art. 23 in caso di nuove adesioni, le quote di partecipazione sono definite secondo quanto stabilito dal comma 10.3 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 e dalla normativa regionale al momento in vigore.

Art. 7 - Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Agenzia.
2. Spetta all'Assemblea:
 - a) l'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - b) la revoca del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'elezione dell'Organo di revisione;
 - d) l'approvazione del Programma di Bacino dei trasporti pubblici;
 - e) l'approvazione delle modalità di affidamento del servizio e delle procedure di vigilanza e controllo;
 - f) la definizione e approvazione del Sistema Tariffario di Bacino, nonché la determinazione delle relative tariffe, in conformità alla disciplina regionale vigente;
 - g) la definizione delle agevolazioni tariffarie a favore di categorie di utenza ulteriori rispetto a quelle previste a livello regionale e la relativa copertura economica;
 - h) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del bilancio consuntivo;
 - i) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia che assumono carattere vincolante se approvati con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione;
 - j) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Agenzia e partecipazioni societarie;
 - k) l'assunzione di mutui;
 - l) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui alla normativa regionale al momento vigente;
 - m) la nomina del rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003 che può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione a titolo consultivo e senza diritto di voto.
3. Le modalità di scelta del rappresentante di cui al c. 2, lett. m) sono disciplinate da apposito regolamento dell'Agenzia.

Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.
2. L'Assemblea può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/4 (un quarto) delle quote di partecipazione.
3. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione o dalla richiesta di cui al comma 2, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza. L'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima.
4. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Agenzia e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida con la presenza della maggioranza delle quote complessive di partecipazione. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In caso di sedute di audioconferenza o videoconferenza, la sede dell'adunanza si assume la sede dell'Agenzia.
6. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote complessive di partecipazione, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
7. Devono essere assunte con il voto favorevole di:
 - a) 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere b), c) dell'Art. 7 comma 2 dello Statuto;
 - b) 4/5 (quattro quinti) delle quote complessive, con la partecipazione di almeno la metà dei Soci le deliberazioni relative alle attribuzioni di cui alle lettere d), e), f) del c. 2, dell'art. 7.
8. L'elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di Amministrazione di cui alla lettera a) del c. 2 dell'art. 7 avviene sulla base di liste di candidati nominativamente e progressivamente elencati nel rispetto del principio di genere di cui all'art. 9, c. 1, presentate dagli enti aderenti. Ciascuno degli enti aderenti potrà presentare un'unica lista o aderire ad un'unica lista altrui. I voti raccolti da ciascuna lista saranno divisi tra i candidati della stessa, nell'ordine ivi previsto, nel modo che segue:
 - a) candidato: voti di lista fratto uno;
 - b) candidato: voti di lista fratto due;
 - c) candidato: voti di lista fratto tre;risultando infine eletti:
 - Presidente del C.d.A. il candidato collocato al numero 1 della lista che ha conseguito il maggior numero di voti;
 - componenti del consiglio di amministrazione, coloro che, nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quozienti, nella sola scelta dell'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età. In ogni caso dovrà essere garantito che almeno un consigliere sia di genere diverso dagli altri.
9. Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 2 (due) consiglieri, di cui almeno un consigliere di genere diverso dagli altri, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.
2. Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea

procede alla elezione del consigliere con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) delle quote complessive di partecipazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti. La possibilità di ulteriori nomine è regolata dall'art. 5 comma 2 dello Statuto.
4. Per i componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dirigenti o i dipendenti delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione svolgono la propria attività a titolo onorifico e gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese.

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea e:
 - a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vicepresidente;
 - b) l'approvazione dei regolamenti dell'Agenzia, previo parere obbligatorio dell'Assemblea, che assume carattere vincolante se approvato con il voto favorevole dei 2/3 delle quote complessive di partecipazione;
 - c) la determinazione della dotazione organica dell'Agenzia;
 - d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
 - e) la nomina del Direttore dell'Agenzia tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
 - f) l'eventuale nomina di Dirigenti di aree operative dell'Agenzia, individuati tra il personale dipendente degli Enti partecipanti che sia in possesso di Laurea e di comprovata esperienza secondo la disciplina stabilita dal regolamento di cui all'art. 15 che definirà le competenze attribuite agli stessi;
 - g) l'adeguamento annuale delle tariffe;
 - h) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
 - i) l'approvazione di atti che non rientrino tra le competenze del Direttore e non siano riservati all'Assemblea.

Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al comma 1, con lettera raccomandata o posta elettronica semplice o certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza.
3. Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti il Presidente ed il Direttore, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,

constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. In caso di sedute di audioconferenza o videoconferenza, la sede dell'adunanza si assume la sede dell'Agenzia.

4. Le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente.
5. Su invito del Presidente, che viene formulato tenendo conto degli argomenti posti all'ordine del giorno, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto, il rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti designato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, c. 2, lett. m).

Art. 12 - Presidente

1. Il Presidente, eletto dall'Assemblea a scrutinio palese, è il rappresentante legale dell'Agenzia, resta in carica per tre anni. La possibilità di ulteriori nomine è regolata dall'art. 5 comma 2 dello Statuto.
2. In particolare, il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
 - b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli incarichi al Direttore dell'Agenzia e, se del caso, ai Dirigenti di aree operative dell'Agenzia e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Agenzia;
 - c) rappresenta l'Agenzia di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie.
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema di bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il bilancio consuntivo predisposti dal Direttore.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vicepresidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al d.lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità e ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali. In particolare, non può essere eletto Presidente chi ricopra il ruolo di amministratore, dirigente o dipendente delle aziende e società che gestiscono servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

Art. 13 - Direttore

1. Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Agenzia.
2. L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione.
3. Gli incarichi di Direttore e di Dirigente di area operativa sono conferiti con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, non inferiore a 3 anni; gli incarichi sono rinnovabili. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto.
4. Quando l'incarico di Direttore e Dirigente di area operativa è conferito a dipendenti dell'Agenzia o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione

del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

5. Il Direttore anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Agenzia secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 15, c. 1:
 - a) dirige l'Agenzia;
 - b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Agenzia;
 - c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
 - d) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
 - e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Agenzia e per il suo organico sviluppo;
 - f) predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
 - g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Agenzia;
 - h) in conformità alla vigente normativa sugli affidamenti presiede alle gare pubbliche e sovrintende alle procedure ristrette;
 - i) stipula i contratti;
 - j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
 - k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale e si qualifica come datore di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
 - n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
 - o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Art. 14 - Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Agenzia è esercitato dall'Organo di revisione, che è eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni e i cui componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è formato da un collegio di tre componenti, scelti fra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. n. 39/2010, nonché tra gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul bilancio consuntivo.
3. L'Organo di revisione elegge al suo interno il Presidente, che provvede alla convocazione e alla organizzazione dei lavori.
4. Il Presidente dell'Organo di revisione può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

TITOLO III - AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Uffici e personale

1. L'Agenzia è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità.
2. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal regolamento.
3. L'Agenzia è costituita preferibilmente con personale in disponibilità temporanea o incaricato o comandato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del d.lgs. n. 165/2001, ovvero assunto con le modalità previste dalla normativa vigente per gli Enti pubblici.
4. In caso di personale degli Enti aderenti in comando presso l'Agenzia, al termine del periodo di comando, fatta salva la possibilità di un trasferimento definitivo presso l'Agenzia, il dipendente rientra tra il personale dell'Ente aderente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto di comando con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art. 16 - Contabilità

1. L'Agenzia è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali.
2. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
3. Il Documento Unico di Programmazione, il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il bilancio consuntivo, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea.
4. Il bilancio di previsione consegue dal Documento Unico di Programmazione.
5. Al bilancio consuntivo è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

Art. 17 - Mezzi finanziari

1. L'Agenzia è costituita con risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico del sistema; ai sensi dell'art. 7, comma 3 della l.r. n. 6/2012. Le disposizioni di cui all'art. 7 della citata legge regionale sono attuate nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie e patrimoniali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del sistema.
2. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:
 - a) contributi degli Enti aderenti;
 - b) stanziamenti ordinari e straordinari della Regione, dello Stato e di altri Enti;
 - c) introiti tariffari, diretti o indiretti, se dovuti;
 - d) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
 - e) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.
3. La gestione finanziaria è svolta dall'Agenzia per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità e conformemente alle disposizioni previste per gli enti locali.

Art. 18 - Pareggio di bilancio e contributi degli Enti

1. L'Agenzia ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti, e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.
2. Le eventuali uscite non coperte dalle entrate sono a carico dell'ente aderente all'Agenzia che le ha generate in relazione ai servizi di propria competenza;
3. In caso di richiesta di servizi aggiuntivi da parte di un ente non aderente all'Agenzia, l'Agenzia può accogliere la richiesta a condizione che siano preventivamente concordati con l'ente richiedente sia la programmazione del servizio sia il corrispondente onere finanziario, ivi inclusa l'eventuale quota di onere a carico del medesimo ente;
4. Nell'ipotesi di riduzione delle risorse per la compensazione degli obblighi di servizio secondo le disposizioni vigenti, le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono a un idoneo efficientamento dei costi o anche a un'adeguata riprogrammazione dei servizi. Se le Agenzie non adottano la deliberazione in tema di efficientamento dei costi e riprogrammazione dei servizi, gli enti aderenti che non hanno votato a favore della suddetta deliberazione sono tenuti a ripianare il debito o il disavanzo in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. Tale disposizione non si applica:
 - a) a Regione Lombardia in quanto soggetto che partecipa all'Agenzia per le finalità di cui al comma 11 dell'art.7 della l.r. 6/2012 e che finanzia i servizi anche con risorse autonome secondo quanto disposto dall'articolo 17 della stessa legge;
 - b) ai comuni non capoluogo in ragione della quota minima di partecipazione all'Agenzia.
5. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'Agenzia e comunque almeno una volta l'anno, in coerenza con la normativa vigente, l'Agenzia con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la deliberazione di cui al presente comma prevede un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione. Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge. La delibera di cui al presente comma deve essere tempestivamente trasmessa a tutti gli enti aderenti.
6. Qualora non sia indicato entro il 30 settembre il piano di rientro con la delibera di cui al comma precedente, lo stesso atto deliberativo dovrà esplicitare le motivazioni inerenti all'impossibilità di individuare il piano di rientro e riportare il parere dell'Organo di revisione; l'Agenzia è tenuta a comunicare tale situazione entro e non oltre il mese successivo a tutti gli enti aderenti. Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, nonché gli ulteriori enti che aderiranno all'Agenzia ai sensi del successivo art. 23 provvedono alla copertura delle uscite non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, secondo quanto sarà accertato con l'approvazione del bilancio consuntivo (rendiconto) dell'anno di riferimento.

Art. 19 - Patrimonio

1. L'Agenzia può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

2. I beni in dotazione come i beni direttamente acquistati dall'Agenzia o conferiti da Enti, sono iscritti in apposito libro dei cespiti e a suo nome presso i registri mobiliari e immobiliari.
3. All'Agenzia possono essere assegnati beni in uso, locazione o comodato gratuito, da parte degli Enti partecipanti.
4. In caso di scioglimento dell'Agenzia, si applicherà quanto disposto dall'art. 4 c. 2 dello Statuto.

Art. 20 - Servizio di Tesoreria

1. L'Agenzia ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE

Art. 21 - Conferenza locale del trasporto pubblico locale

1. L'Agenzia procede alla consultazione, anche preventiva, nonché attraverso la definizione di appositi incontri istituzionali, con i rappresentanti dei viaggiatori, con le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003, con i mobility manager, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, con le imprese di trasporto pubblico e le loro associazioni, in particolare sui temi riguardanti:
 - a) programmazione dei servizi;
 - b) contratti di servizio;
 - c) qualità, Carta della qualità dei servizi, livello di soddisfazione degli utenti;
 - d) aspetti tariffari;
 - e) dati di monitoraggio.
2. A tal fine l'Agenzia disciplina, con apposito regolamento, la costituzione e le modalità di consultazione e di funzionamento della Conferenza locale del trasporto pubblico, cui partecipano i soggetti di cui al comma 1, previa determinazione, ad opera del medesimo regolamento, dei requisiti minimi per l'individuazione dei rappresentanti dei viaggiatori.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Agenzia sono pubblici, salvo diversa previsione di legge.
2. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Agenzia fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali.

Art. 23 - Nuove adesioni e rapporti con gli Enti

1. In caso di successive adesioni da parte degli Enti locali ricadenti nel bacino di competenza dell'Agenzia, si applica la seguente disciplina:
 - a) l'Ente deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione;
 - b) l'adesione è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione;
 - c) in caso di nuova adesione, le quote di partecipazione degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito

dal comma 10.3 dell'art. 7 della l.r. 6/2012 e dalla disciplina regionale al momento vigente.

2. L'Agenzia svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione, per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.
3. In caso di decisioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia che rivestano uno specifico interesse per alcuni degli Enti aderenti, il Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta del soggetto interessato, provvede a consultare preventivamente il Sindaco o il Presidente di tali Enti.

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Per quanto non sia previsto nel presente Statuto si applicano, per l'amministrazione e il funzionamento dell'Agenzia, le disposizioni in materia di Enti locali.

— • —

ALLEGATO A

Le quote di partecipazione nell'Agenzia sono definite dalla l.r. 6/2012 art. 7 comma 10.3 e risultano convenute nel modo seguente:

- a) Regione Lombardia: 10%;
- b) Provincia di Bergamo: 40%;
- c) Comune di Bergamo: 40%;
- d) Comuni non capoluogo nominati dall'*Assemblea dei Sindaci* della Provincia di Bergamo: 10%
 - La quota societaria dei singoli Comuni nominati dall'*Assemblea dei Sindaci* è definita sulla base della d.g.r. 6187/2022 e s.m.i. Viene formalizzata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata dal Presidente ai Soci entro la prima Assemblea dei Soci utile.
 - Nell'ambito del funzionamento dell'*Assemblea dei Soci*, i singoli Comuni non capoluogo nominati dall'*Assemblea dei Sindaci* della Provincia di Bergamo assumono lo stesso peso nelle votazioni.